

Approfondimento Agevolazioni

Operativo l'incentivo alle assunzioni e trasformazioni dei percettori di Rdc

di *Manuela Baltolu*

N. 27 - 04 Luglio 2024

L. Guida al Lavoro

L'Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della misura introdotta dalla legge di bilancio per il 2023

[Inps - Circolare 28 giugno 2024, n. 75](#)

La norma

I commi da 294 a 296 e 299 dell'art. 1 della L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) hanno introdotto lo specifico incentivo per i datori di lavoro che nel 2023 hanno assunto a tempo indeterminato i percettori di reddito di cittadinanza (Rdc), o trasformato nel medesimo anno il loro contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Tale beneficio consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi e per un importo massimo annuale di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

La fruibilità dell'incentivo era subordinata all'autorizzazione UE, formalizzata in data 31 ottobre 2023 con decisione C(2023) 7480 final.

Nella circolare 28 giugno 2024, n. 75, l'Inps fornisce le istruzioni operative, viene inoltre citata un'ulteriore autorizzazione UE, la C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, "con cui l'applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024".

La portata di tale ulteriore decisione non appare del tutto chiara per due ragioni.

In primis perché la norma istitutiva dello sgravio in questione (L. 197/2022), riguarda esclusivamente assunzioni e trasformazioni effettuate nel periodo 1/1/2023 – 31/12/2023; pertanto, l'autorizzazione del 31 ottobre 2023 aveva già concesso la fruibilità della misura per l'intero periodo previsto.

In secondo luogo, il reddito di cittadinanza è stato abrogato dal 1° gennaio 2024 (c. 318, art.1, L. 197/2022) e sostituito con l'assegno di inclusione; non appare pertanto possibile fruire dello sgravio per i percettori di Rdc per assunzioni e trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2023.

Infine, appare piuttosto pacifico il concetto che, nel momento in cui la UE ha autorizzato la misura per il 2023, tale concessione riguardasse assunzioni e trasformazioni avvenute nell'anno, anche l'ultimo giorno utile (31/12/2023), e che da tale data lo sgravio potesse essere utilizzato per i 12 mesi previsti dalla L. 197/2022.

Non si ravvisa pertanto, a parere di chi scrive, la necessità di prorogare al 30 giugno 2024, come se la prima autorizzazione limitasse l'utilizzo in senso stretto della misura al 31 dicembre 2023, anziché autorizzare, come detto, i 12 mesi di agevolazione a partire dal mese di assunzione/trasformazione.

Se così fosse, saremmo di fronte all'impossibilità di utilizzo degli interi 12 mesi di beneficio per tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2023 in poi, stante la proroga al 30 giugno 2024 inserita nell'autorizzazione del 5 aprile 2024.

Datori di lavoro beneficiari e rapporti incentivati

La misura in trattazione spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura o meno di imprenditore, compresi i datori di lavoro agricoli ed esclusi quelli di lavoro domestico.

Restano inoltre esclusi, di conseguenza, gli enti facenti parte della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, c.2, D.Lgs. 165/2001.

Come detto, si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato sia full-time che part-time e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (anch'esse, sia full-time che